

SOMMARIO

STATUTO APPROVATO IL 12 LUGLIO 2010.....	- 3 -
CAPO I – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.....	- 3 -
Art. 1 - Costituzione e denominazione	- 3 -
Art. 2 - Durata	- 3 -
CAPO II - SCOPO E OGGETTO	- 3 -
Art. 3 - Scopo mutualistico	- 3 -
Art. 4 - Oggetto sociale	- 3 -
CAPO III - SOCI.....	- 4 -
Art. 5 - Soci cooperatori	- 4 -
Art. 6 - Domanda di ammissione	- 4 -
Art. 7 - Diritti ed obblighi del socio	- 5 -
Art. 8 - Perdita della qualità di socio e intrasferibilità della quota	- 5 -
Art. 9 - Recesso del socio	- 5 -
Art. 10 - Esclusione	- 5 -
Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione	- 6 -
Art. 12 - Liquidazione	- 6 -
CAPO IV - SOCI SOVVENTORI.....	- 6 -
Art. 13 - Soci sovventori	- 6 -
Art. 14 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	- 6 -
Art. 15 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori	- 6 -
Art. 16 - Deliberazione di emissione	- 7 -
Art. 17 - Recesso dei soci sovventori	- 7 -
CAPO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	- 7 -
Art. 18 - Patrimonio	- 7 -
Art. 19 - Ristorno	- 8 -
Art. 20 - Bilancio di esercizio	- 8 -
CAPO VI - ORGANI SOCIALI	- 8 -
Art. 21 - Organi	- 8 -
Art. 22 - Assemblee	- 8 -
Art. 23 - Funzioni dell'Assemblea	- 9 -
Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi	- 9 -
Art. 25 - Modalità di elezione - cariche sociali	- 10 -
Art. 26 - Voto	- 10 -
Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea	- 10 -
Art. 28 - Consiglio di Amministrazione	- 10 -
Art. 29 - Compiti degli amministratori	- 11 -
Art. 30 - Ufficio di Presidenza e Comitato Esecutivo	- 11 -
Art. 31 - Convocazioni e deliberazioni	- 11 -
Art. 32 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione	- 11 -
Art. 33 - Compensi agli amministratori	- 12 -
Art. 34 - Rappresentanza	- 12 -
Art. 35 - Collegio Sindacale	- 12 -
Art. 36 - Controllo contabile	- 12 -

CAPO VII - CONTROVERSIE.....	- 12 -
Art. 37 - Clausola arbitrale	- 12 -
Art. 38 - Arbitri e procedimento.....	- 13 -
Art. 39 – Esecuzione della decisione.....	- 13 -
 CAPO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	 - 13 -
Art. 40 - Scioglimento anticipato.....	- 13 -
Art. 41 - Devoluzione patrimonio finale	- 14 -
 CAPO IX – CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE.....	 - 14 -
Art. 42 - Disposizioni generali	- 14 -
 CAPO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.....	 - 14 -
Art. 43 - Regolamenti	- 14 -
Art. 44 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	- 14 -
Art. 45 - Rinvio.....	- 15 -

STATUTO APPROVATO IL 12 LUGLIO 2010

CAPO I – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita con sede nel Comune di Trento la Società cooperativa denominata "Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa".
2. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

1. La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPO II - SCOPO E OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

1. La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
2. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
3. La Cooperativa può operare anche con o a favore di terzi non soci.
4. La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina delle Cooperative.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa potrà:
 - a) prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
 - b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti ed istituti sia pubblici che privati, promuovendo, in particolare, opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
 - c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
 - d) assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
 - e) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici ed organi di ogni ordine e grado;
 - f) promuovere ed organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune;

- g) esercitare tutte le prerogative, compiti e funzioni posti in capo all'organismo maggiormente rappresentativo dei Comuni in provincia di Trento dalla L.P. 15 giugno 2005 n. 7 e ss.mm., istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali; assicurare a tale ente ogni forma di assistenza, collaborazione e supporto con l'obiettivo di creare le migliori condizioni per la gestione unitaria delle forme di rappresentanza degli Enti locali a livello provinciale;
 - h) promuovere occasioni di incontro tra amministratori e dipendenti degli Enti soci anche nell'ambito di attività ricreative, sportive e di intrattenimento; sviluppare quindi ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi e scambi internazionali, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;
 - i) stipulare, nell'interesse dei Soci nonché degli Amministratori e dipendenti dei Soci medesimi, accordi, protocolli e convenzioni per la fruizione di servizi e/o l'acquisto di beni;
 - j) attivare ogni ulteriore iniziativa, anche a favore di soggetti terzi rispetto ai soci, per la valorizzazione, in termini generali o particolari, della Società, dei soci, del territorio trentino o dei suoi prodotti.
2. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
 3. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

CAPO III - SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere ammessi come soci i Comuni della Provincia di Trento, i quali ne facciano domanda, impegnandosi ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti sociali.
3. Possono inoltre essere ammessi come soci le forme associative o rappresentative dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento e gli enti, anche a carattere strumentale, così come previsti dalle leggi ordinamentali della Regione Trentino Alto Adige o della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 6 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere e/o allegare le seguenti informazioni:
 - a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
2. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Diritti ed obblighi del socio

1. I soci hanno diritto di:
 - a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
 - b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferiti alla gestione sociale;
 - d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.
2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati a:
 - a) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - il capitale sottoscritto;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - b) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali.
 - c) concorrere alla copertura delle spese per la gestione della Cooperativa secondo le norme del regolamento e delle delibere degli Organi sociali;
 - d) accettare la espressa e separata dichiarazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 37 e seguenti del presente statuto.
3. I soci, inoltre, devono sentirsi impegnati nel partecipare ad eventuali iniziative deliberate dall'Assemblea generale ed a far partecipare i loro amministratori e dipendenti agli interventi di formazione svolti dalla Società.
4. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio e intrasferibilità della quota

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o estinzione.
2. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 9 - Recesso del socio

1. Il recesso è libero.
2. Si applicano in tal caso le norme previste dal Codice civile.

Art. 10 - Esclusione

1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
 - a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
 - b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 - Liquidazione

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 20, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
2. La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato.
3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

CAPO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 13 - Soci sovventori

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 14 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

1. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
2. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 25 (venticinque) ciascuna.
3. Le azioni sono emesse su richiesta del socio; in assenza di domanda la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 15 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
2. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.
3. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 16 - Deliberazione di emissione

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
 - a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
 - c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
2. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.
3. I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.
4. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.
5. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
6. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
7. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 17 - Recesso dei soci sovventori

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

CAPO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
 - a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - I. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - II. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 20;

- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.

Art. 19 - Ristorno

1. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla eventuale destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
 - a) erogazione diretta;
 - b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.
2. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.
3. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.
4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
 - a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
 - b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
 - d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;
 - e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
 - f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui all'art. 18 comma 1 lettera f).
5. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

CAPO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Organi

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Ufficio di Presidenza;
 - e) il Comitato Esecutivo;
 - f) il Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 22 - Assemblee

1. L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale.
2. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
3. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 - Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge e revoca il Consiglio di Amministrazione;
 - b) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
 - c) approva il bilancio annuale e la destinazione degli utili di esercizio o la copertura delle perdite;
 - d) fissa l'eventuale importo del sovrapprezzo;
 - e) fissa l'importo dei gettoni di presenza per gli amministratori e i compensi dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il compenso del soggetto deputato al controllo contabile;
 - f) approva i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi annuali dovuti dai soci o altre forme di finanziamento;
 - h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto;
 - i) approva programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e i loro stati di attuazione in occasione dell'approvazione dei bilanci;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20.
3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.
4. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.
5. Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
 - a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
 - b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
 - c) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto

favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 25 - Modalità di elezione - cariche sociali

1. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano, con prova e controprova.
3. Le elezioni delle cariche sociali sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 26 - Voto

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.
2. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione.
3. Per i soci sovventori si applica l'art. 16 comma 2.
4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.
5. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
6. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
2. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici)* consiglieri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti, scegliendoli tra i legali rappresentanti degli enti soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e uno o più Vicepresidenti, di cui uno, vicario, con funzioni di sostituto del Presidente.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti, possibilmente, assicurando adeguata rappresentanza:
 - a) alle diverse zone del territorio provinciale;
 - b) ai Comuni appartenenti alle fasce demografiche previste dalla L.P. 15 giugno 2005 n. 7 e ss.mm.
4. Le modalità per la designazione ed elezione dei candidati sono fissate in apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
5. Il Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
6. Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica oltre l'eventuale limite massimo fissato dalla legge.

** Il limite massimo dei consiglieri è applicabile dalla prima nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione successiva al 12 luglio 2010*

Art. 29 - Compiti degli amministratori

1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.
2. A norma dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.
3. Almeno ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 - Ufficio di Presidenza e Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, alla Direzione, all'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dal/dai Vicepresidente/i, ad un Comitato Esecutivo, formato dall'Ufficio di Presidenza e da un numero massimo di ulteriori 8 Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
2. I consiglieri, l'Ufficio di Presidenza ed il Comitato Esecutivo potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 31 - Convocazioni e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.
2. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
5. Ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato Direttivo sono considerati a tutti gli effetti presenti e votanti gli Amministratori collegati attraverso adeguata strumentazione informatica, idonea ad assicurare:
 - a. la piena comprensione dei temi oggetto della discussione;
 - b. la puntuale ed univoca espressione del voto.
6. Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
7. Le funzioni di Segretario possono essere svolte anche da persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione e da questo designato.

Art. 32 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, tenuto conto delle modalità e procedure di cui alla L.P. 15 giugno 2005 n. 7 e ss.mm., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.
2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 - Compensi agli amministratori

1. Spetta all'Assemblea fissare l'importo dei gettoni di presenza per gli amministratori e i compensi dei componenti il Collegio Sindacale, nonché il compenso del soggetto deputato al controllo contabile.
2. La remunerazione del Presidente, del/dei Vicepresidente/i, dei membri del Comitato Esecutivo e degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

Art. 34 - Rappresentanza

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente vicario.
3. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 35 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il presidente.
2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.
4. Essi sono rieleggibili.
5. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
6. Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 36 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile, se non è attribuito al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.

CAPO VII - CONTROVERSIE

Art. 37 - Clausola arbitrale

1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
 - b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
 - c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.
2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 - Arbitri e procedimento

- 1. Gli arbitri sono in numero di:
 - a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 10.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
 - b) tre, per le altre controversie.
- 2. Gli Arbitri sono scelti tra non soci e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Trento.
- 3. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
- 4. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/03.
- 5. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
- 6. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
- 7. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
- 8. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 39 – Esecuzione della decisione

- 1. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

CAPO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 - Scioglimento anticipato

- 1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 - Devoluzione patrimonio finale

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
 - a) a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;
 - b) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;
 - c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

CAPO IX – CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE

Art. 42 - Disposizioni generali

1. Nel caso previsto dall'articolo 3 comma 2 della L.P. 15 giugno 2005 n. 7, l'Assemblea della Società provvede all'elezione del Consiglio delle Autonomie Locali, secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto ed in apposito regolamento approvato, nel rispetto della legge, ai sensi del successivo articolo 43.
2. I componenti del Consiglio delle Autonomie sono stabiliti dall'articolo 2 della L.P. 15 giugno 2005 n. 7.
3. La composizione del Consiglio delle Autonomie locali sarà adeguata alle eventuali modifiche normative introdotte successivamente alla data di approvazione del presente Statuto.
4. Qualora approvato il disegno di legge di riforma istituzionale i componenti di cui all'articolo 2 comma 2 della L.P. 15 giugno 2005 n. 7 rimarranno in carica, ai sensi di legge, sino alle elezioni dei Presidenti di Comunità.
5. Possono partecipare al voto ed essere eletti in seno al Consiglio delle Autonomie Locali, in rappresentanza delle rispettive classi di appartenenza, unicamente i Sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni.

CAPO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 - Regolamenti

1. Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
2. Il Consiglio di Amministrazione può approvare uno specifico regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. Tale regolamento potrà in particolare prevedere la costituzione di specifici Comitati tecnici ai quali attribuire la competenza ad approfondire specifici settori e/o materie.
3. Ciascun Comitato tecnico sarà coordinato da un componente del Comitato Esecutivo, se istituito, o da un Consigliere nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 44 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
2. E' vietato remunerare le azioni di socio sovventore offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

3. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
4. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
2. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

